



**CITTÀ DI FOLIGNO**

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO  
UFFICIO DEL PIANO

**PRG '97**

AGGIORNAMENTO N. 2 ALLE

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**"ZONE ZAI"**

**RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA**

## Previsioni urbanistiche

Il previgente Piano Regolatore Generale del '77 (Piano Marellò), prevedeva la localizzazione di specifiche aree per insediamenti produttivi, concentrate nelle frazioni montane più attive, con la finalità di creare dei centri di trasformazione dei prodotti della conduzione silvo-pastorale del territorio.

Tale previsione è stata confermata nel PRG '97 (Piano Nigro), dove in territorio extraurbano, sempre in ambito montano, nel rispetto delle previsioni del Piano Urbanistico Territoriale sono state individuate alcune zone destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli, identificate con l'acronimo ZAI e localizzate a Casette di Cupigliolo, Colfiorito, Annifo, Fraia e Popola, per far fronte, da un lato ad alcune esigenze dell'economia agricola montana, fortemente penalizzata dagli indici per le zone agricole e dall'altro per operare una concentrazione di alcune attività che, per motivi igienico sanitari, dovevano essere trasferite fuori dai centri abitati.

Il PRG '97 prevede l'articolazione dell'intero territorio comunale in: "Spazio urbano", "Spazio extraurbano" e "Sistemi" (della "mobilità", del "verde" e "dei servizi, delle attrezzature e degli impianti", presenti sia nello spazio urbano che in quello extraurbano).

L'art. 6, comma 2, delle NTA del P.R.G. '97 stabilisce che lo "**Spazio extraurbano**" comprende quelle parti di territorio a prevalente uso *agro-silvo-pastorale*, caratterizzate anche dalla presenza di elementi di interesse naturalistico e paesaggistico, per le quali il piano prevede la tutela e la valorizzazione, articolata in riferimento ai diversi tipi di paesaggio; nello *spazio extraurbano* sono altresì presenti manufatti ed edifici per i quali il Piano prevede diversi livelli di trasformabilità in riferimento alle loro caratteristiche tipologiche e storiche e rispetto agli usi compatibili.

In riferimento agli obiettivi di progetto dello Spazio extraurbano ed alla sue finalità, il PRG distingue gli **obiettivi paesaggistico-ambientali** (*recupero ecologico, tutela e valorizzazione del paesaggio naturale e antropico con riferimento all'edilizia rurale*) dagli **obiettivi funzionali** (*regolamentazione ed incentivazione dell'attività agricola e zootecnica nonché delle altre attività produttive e ricreativo-culturali, nel rispetto delle compatibilità ambientali*).

Per lo *Spazio extraurbano* il PRG '97 individua nove *ambiti*, riferiti a quattro *paesaggi*, distinti per caratteri naturali ed antropici, elencati all'art. 30<sup>1</sup> delle NTA.

---

<sup>1</sup> "NTA PRG '97

[...]

### **Articolo 30 - Individuazione ed articolazione dello Spazio extraurbano**

1. Il PRG '97 individua, nell'Elaborato P3, per lo spazio extraurbano, nove ambiti riferiti a quattro paesaggi riconoscibili per caratteri naturali (morfologia, idrografia, vegetazione) ed antropici (uso produttivo del suolo, fenomeni insediativi) e per le relazioni che tra essi intercorrono:

- paesaggio della pianura

ambito agricolo di pregio (EP/AP)

ambito agricolo periurbano di pregio (EP/APP)

- paesaggio collinare ambito agricolo (EC/A)

ambito degli uliveti (EC/U)

ambito dei boschi (E/B)

- paesaggio alto collinare e montano ambito agricolo (ECM/A)

ambito dei boschi (E/B)

- paesaggio dell'Alto Piano ambito agricolo di pregio (EAP/AP)

ambito carsico (EAP/C)

ambito agricolo (EAP/A)

In aggiunta, sempre nello *Spazio extraurbano*, sono individuate le seguenti ulteriori zone, diversamente regolate rispetto agli ambiti e ai paesaggi:

- impianti relativi ad attività agricole intensive (**zone ZAI**, regolate all'art. 34 delle NTA)
- cave di versante su roccia e di prestito (regolate all'art. 35 delle NTA)
- impianti ricettivi all'aria aperta (regolate all'art. 39 delle NTA).

**Nelle zone ZAI si possono realizzare insediamenti di carattere agricolo-industriale destinati ad attività strettamente connesse al territorio deputato ad accoglierle. Si tratta di impianti produttivi di carattere industriale che pur avendo una pertinenza con l'uso del suolo agricolo e con la trasformazione dei suoi prodotti, riguardano però attività diverse dalla semplice conduzione di un fondo.** Proprio per la particolare natura di queste zone, è prevista nell'articolo 34<sup>2</sup> delle NTA del PRG '97, una disciplina differente da quella per le zone agricole, articolate, come

---

*ambito dei boschi (E/B)*

2. All'interno degli ambiti di paesaggio il PRG '97 classifica, nel medesimo Elaborato P3, i beni culturali sparsi e l'insediato rurale sparso di valore.

3. Nello Spazio extraurbano il PRG '97 individua inoltre zone: per impianti relativi ad attività agricole intensive (art. 34), per cave di versante su roccia e di prestito (art. 35) e per impianti ricettivi all'aria aperta (art. 39).

4. Gli ambiti di cui al precedente comma 1 contraddistinti con le sigle EP/AP, EP/APP, EC/U, EAP/AP ed EAP/C sono considerati aree di particolare interesse agricolo ai sensi dell'articolo 9 delle N.A. del PUT/83.

2 "NTA PRG '97

[...]

#### **Articolo 34 - Regole per gli impianti relativi alla attività agricola intensiva**

1. L'Elaborato P3 individua le zone per gli impianti relativi ad attività agricole intensive (ZAI) nelle quali possono essere realizzate costruzioni per allevamenti di tipo aziendale o industrializzato e attività connesse, nonché per la trasformazione di prodotti agricoli e la vendita dei prodotti dell'azienda agricola.

2. Tali zone possono essere altresì utilizzate per la realizzazione di annessi rurali da parte dei soggetti impossibilitati a realizzarli per vincoli di PRG e/o per concentrare attività di tipo agricolo non compatibili con la residenza; in tali ipotesi l'attuazione può essere anche di iniziativa pubblica mediante la redazione di un PPE.

3. In tali zone il rilascio dei singoli permessi di costruire è subordinato, per i nuovi insediamenti, all'approvazione di un progetto generale di assetto dell'intera zona che dovrà dimostrare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed ambientali, con soluzioni progettuali dei problemi di inquinamento di carattere ecologico, di tutela ambientale dei corsi d'acqua, delle falde sotterranee. Il rilascio del permesso con il quale si autorizza l'assetto generale (nel caso di più lotti) o la edificazione (nel caso di singolo lotto) è subordinato alla stipula di atto d'obbligo relativo alla sistemazione ed alla destinazioni assentite; l'atto d'obbligo potrà inoltre contenere la definizione dei tempi di attuazione.

4. Gli insediamenti esistenti possono conservare le destinazioni d'uso attuali o previste da strumenti attuativi vigenti ovvero essere utilizzati a fini agrituristici. L'edificazione e/o la ristrutturazione potranno avvenire per intervento edilizio diretto e nel rispetto degli indici di cui al successivo comma o degli strumenti attuativi vigenti. La riconversione degli insediamenti esistenti potrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma.

5. Il Rc non dovrà essere superiore al 40% della St; in tale rapporto sono comprese tutte le edificazioni, anche preesistenti che si mantengono in essere, con qualsiasi destinazione ed utilizzazione. Sono escluse, soltanto, le superfici relative agli impianti tecnologici.

6. È ammessa la realizzazione di un alloggio destinato al servizio di custodia per una SUC massima di mq 150 quando l'insediamento, per le sue dimensioni e caratteristiche, ne giustifichi la necessità; tale verifica deve essere effettuata in sede di formazione del progetto generale di cui al precedente comma 3.

7. L'altezza massima degli edifici non potrà superare i m. 6,50 a valle, con esclusione dei volumi tecnologici. Le distanze minime sono così stabilite: m. 5,00 dai confini, m. 10,00 tra pareti di edifici prospicienti; m. 1,50 dai confini per gli impianti tecnologici fatte salve distanze maggiori previste da norme igienico sanitarie.

già detto, in paesaggi e ambiti. **L'articolo 30** delle NTA del PRG '97, al **comma 3<sup>3</sup>** stabilisce che **le zone ZAI sono individuate all'interno dello spazio extraurbano. L'articolo 64, comma 1<sup>4</sup>** delle stesse norme, relativo alla corrispondenza tra la classificazione del territorio e le zone territoriali omogenee di cui al DM n. 1444/68, **classifica tutto lo spazio extraurbano come zona omogenea "E" ad eccezione degli impianti ricettivi all'aria aperta e delle cave che sono classificati come zona omogenea "D".**

**E' evidente che nell'intenzione del pianificatore questa disposizione voleva stabilire solo un puro e semplice raccordo con le classificazioni previste dalla legislazione sovraordinata che non andava però ad incidere sull'applicabilità della disciplina particolare prevista per le zone ZAI.**

In dettaglio per queste zone, disciplinate come già evidenziato dall'articolo 34 delle NTA, il piano ha previsto la realizzazione di costruzioni per allevamenti di tipo aziendale o industrializzato e attività connesse, la trasformazione di prodotti agricoli e la vendita degli stessi, la realizzazione di annessi rurali da parte dei soggetti impossibilitati a realizzarli per vincoli di PRG e/o per concentrare attività di tipo agricolo non compatibili con la residenza (in queste ultime due ipotesi l'attuazione può anche essere di iniziativa pubblica mediante la redazione di un PPE).

Altro aspetto importante e specifico è dato dal fatto che in queste aree, per i nuovi insediamenti, il rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire) è subordinato all'approvazione di un progetto generale di assetto dell'intera zona, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed ambientali, proponendo soluzioni progettuali ai problemi di inquinamento di carattere ecologico, di tutela ambientale dei corsi d'acqua e delle falde sotterranee.

Inoltre il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di un atto d'obbligo relativo alla sistemazione ed alle destinazioni assentite nonché alla definizione dei tempi di attuazione.

E' stata definita anche la consistenza del nuovo insediamento quantificata con un rapporto di copertura (Rc) non superiore al 40% della superficie territoriale (St), nel quale sono ricomprese tutte le edificazioni, anche le preesistenti. Gli insediamenti esistenti possono conservare le destinazioni d'uso attuali o previste da strumenti attuativi vigenti.

---

*8. In sede di attuazione le aree libere possono essere destinate ad attività connesse all'insediamento e dovranno essere piantumate con alberi di alto fusto di essenze autoctone. Tali aree potranno, inoltre, essere utilizzate per sedi stradali e parcheggi privati; questi ultimi dovranno interessare una superficie non superiore al 6% della St.*

[...]"

3 "NTA PRG '97

[...]

3. Vedi nota 1

[...]

4 "NTA PRG '97

[...]

Articolo 64 - Corrispondenza tra la classificazione del territorio di cui al Titolo II, Capo 1°, artt. 6 e 7 delle presenti norme e le zone territoriali omogenee di cui al DIM n. 1444/68.

1. *Tutto il territorio ricadente nello Spazio Extraurbano (v. art. 7) è classificato, ai sensi del DIM n. 1444/68, come zona omogenea E, ad eccezione degli impianti ricettivi all'aria aperta (E/CAMP) e della cave (E/CC), le cui aree sono individuate nell'Elaborato P3 e che sono classificate come zone omogenee D."*

[...]

L'altezza massima degli edifici è stabilita in 6,50 ml (a valle), con esclusione dei volumi tecnologici, mentre le distanze minime da rispettare sono: ml 5,00 dai confini, ml 10,00 tra pareti di edifici prospicienti, ml 1,50 dai confini per gli impianti tecnologici.

### **Evoluzione normativa delle zone agricole**

Il PRG '97 è stato elaborato nel periodo di vigenza della legge regionale numero 53 del 20/09/1974 *"Prime norme di politica urbanistica"* che non prevedeva indici per le attrezzature produttive in zona agricola.

In fase di approvazione del PRG '97<sup>5</sup> è entrata in vigore la legge regionale del 21/10/1997 numero 31 che, con l'articolo 34, modifica l'articolo 8 (*Tutela del territorio agricolo*) della citata l.r. 53/74. Se ne evidenziano i seguenti contenuti:

- al comma 1 si stabiliva che: *"gli strumenti urbanistici sanciscono la tutela del territorio agricolo, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, per la integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali."*
- al comma 4 sono stati introdotti degli indici per la realizzazione di nuovi annessi agricoli, differenti a seconda della qualifica o meno del proprietario; per gli imprenditori agricoli a titolo principale era consentita una densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq; ai soggetti invece che non rivestono tale qualifica era consentita una densità fondiaria di 0,005 mc/mq;
- al comma 11 si prevedeva la prevalenza delle disposizioni legislative a tutela del territorio agricolo *"su quelle degli strumenti urbanistici generali vigenti, purché queste non prevedano indici di densità edilizia ed altezze più restrittivi."*

**Va evidenziato che il PRG '97 è stato definitivamente approvato nel 2001 quando era già vigente da tre anni la l.r. 31/97 e che la Regione, durante l'espletamento delle procedure necessarie per l'approvazione del piano, ha acquisito anche il parere del Comitato Consultivo Regionale del Territorio (CCRT) che aveva la funzione di tutela dei beni ambientali. Il CCRT ha formulato diverse osservazioni e prescrizioni ma nessuna di esse ha riguardato la disciplina delle zone ZAI. Neanche la Regione, nella stessa fase, ha formulato alcuna osservazione e/o prescrizione in merito. Questo dimostra che sono state riconosciute la particolare destinazione di queste zone agro-industriali, la loro differenza dalle zone del paesaggio agricolo e l'applicabilità della disciplina dettata dall'articolo 34 delle NTA del PRG '97 che infatti non ha subito alcuna variazione.**

La legge regionale n. 11 del 22/02/2005 ribadisce i principi di tutela delle zone agricole introdotti con la l.r. 31/97 e modifica, in termini ancora più restrittivi, l'indice massimo di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici destinati ad attività produttive agricole, pari a *"quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato"*. L'articolo 69, comma 9 della stessa norma ha ribadito che *"le disposizioni...concernenti le norme per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali purché queste non prevedano indici di densità edilizia, di altezze e superfici più restrittivi"*.

---

<sup>5</sup> Il PRG '97 è stato adottato con d.C.C. n. 118 del 29/05/1997 ed approvato con determinazione dirigenziale regionale n. 10413 del 15/12/2000 e successiva n. 5039 del 8/6/2001.

La legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 all'articolo 90 conferma lo stesso indice di utilizzazione territoriale previsto dalla l.r. n. 11/2005 per la realizzazione di nuovi edifici destinati alle attività produttive agricole e all'articolo 243, comma 5 ribadisce la prevalenza della normativa regionale rispetto agli strumenti urbanistici e alle normative edilizie ed urbanistiche degli enti locali.

### **Stato di fatto**

Tutte queste zone sono esterne ai perimetri dei siti di interesse comunitario (SIC), delle zone di protezione speciale (ZPS), dei siti di interesse regionale (SIR) e del parco di Colfiorito. L'attuazione delle previsioni di PRG è stata avviata per tutte le zone ZAI. Gravano quindi su queste aree diritti acquisiti e conformati.

Come più volte ribadito nel corso del testo le ZAI hanno una natura diversa rispetto alle aree agricole e per questo è stato possibile prevedere per esse una diversa disciplina. Il cambiamento più significativo, nell'evoluzione normativa regionale per le aree agricole, è avvenuto tra la l.r. 53/'74 e la l.r. 31/'97 con l'introduzione degli indici di utilizzazione territoriale e della prevalenza della norma regionale rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. Con la l.r. 11/'05 cambiano gli indici di utilizzazione territoriale, ma i principi di tutela del territorio agricolo e la prevalenza della norma sono gli stessi.

Pertanto se fino all'entrata in vigore della l.r. 11/'05, sulla base di tutte le motivazioni sopra espresse, è stato possibile applicare le disposizioni del PRG '97 per le zone ZAI, in teoria è possibile anche dopo. Tuttavia la scelta, all'epoca dell'elaborazione del piano, di effettuare un mero raccordo tra la classificazione di tutto il territorio extraurbano con le zone omogenee "E" di cui al DM 1444/'68 (ad eccezione degli impianti ricettivi all'aria aperta e delle cave che sono classificati come zona omogenea "D") unitamente all'evoluzione della normativa per le aree agricole, più dettagliata e puntuale, con indici di utilizzazione territoriale sempre più limitativi, hanno generato dei dubbi sull'applicabilità dell'articolo 34 delle NTA del PRG '97. Per questo motivo, da qualche anno, in tali zone è stata applicata la più restrittiva disciplina delle zone "E".

Questo ha fortemente limitato lo sviluppo dell'economia montana per questa tipologia di attività agro-industriale, nonostante più di un'impresa, già insediate in questi luoghi, abbia manifestato negli ultimi anni la volontà di espandersi.

Pertanto per sostenere il rilancio e lo sviluppo dell'economia montana e di conseguenza favorire l'occupazione è importante trovare una soluzione che consenta senza oltre ogni dubbio la completa attuazione delle zone ZAI.

### **Proposta di aggiornamento Normativo**

In base alle argomentazioni sopra esposte, in modo più che esaustivo, è evidente che le zone ZAI sono state comprese nello "*spazio extraurbano*" per la natura delle attività in esse insediate, strettamente connesse con l'uso del suolo agricolo e con la trasformazione dei suoi prodotti. Per la loro specificità sono diversamente regolate dalla NTA del PRG '97 (art. 34 delle NTA), rispetto agli "*ambiti*" e i "*paesaggi*" dello "*spazio extraurbano*", come le altre due zone ricadenti anch'esse nello "*spazio extraurbano*", ovvero: le cave di versante su roccia e di prestito (art. 35 delle NTA) e gli impianti ricettivi all'aria aperta (art. 39 delle NTA).

È del tutto evidente che le zone ZAI sono concepite dal Piano come aree con una finalità diversa da quelle agricole. Infatti le previsioni e gli obiettivi del PRG '97 in queste determinate zone montane, attraverso l'applicazione di specifici strumenti urbanistici ed edilizi contenuti nel medesimo art. 34, sono finalizzati ad incentivare l'espansione e la crescita delle attività agricole

presenti sul territorio sia dal punto di vista dell'edificazione che, conseguentemente, della produzione e dell'economia locale.

Sulla base delle scelte pianificatorie illustrate all'art. 30 delle N.T.A. si evince altresì che le zone ZAI, pur essendo inserite all'interno dello Spazio extraurbano, non rientrano nella ripartizione del medesimo in ambiti e paesaggi, che sono infatti disciplinati al Capo III e nella Tabella B delle N.T.A. per quanto concerne le regole sulla nuova edificazione e nella Tabella A per quanto riguarda gli usi del suolo ed i relativi interventi di trasformazione ammessi.

Il comma 3 dell'art. 30 delle NTA evidenzia chiaramente che nello spazio extraurbano oltre alle agli ambiti di paesaggio sono state individuate altre tre zone con una specifica e diversa disciplina, ovvero quelle per: *“impianti relativi ad attività agricole intensive (art. 34), per cave di versante su roccia e di prestito (art. 35) e per impianti ricettivi all'aria aperta (art. 39).”*

La scelta pianificatoria del PRG '97 è stata quella di distinguere le regole urbanistiche dettate per le zone agricole che fanno parte degli ambiti di paesaggio da quelle per le zone ZAI, pur essendo classificate all'interno dello Spazio extraurbano, come anche le cave di versante e gli impianti ricettivi all'aria aperta.

La trasformazione del territorio conseguente allo sviluppo di queste zone ZAI è tutelata dalle previsioni di cui all'art. 34, comma 3 delle NTA del PRG '97 che prevede:

*“3. In tali zone il rilascio dei singoli permessi di costruire è subordinato, per i nuovi insediamenti, all'approvazione di un progetto generale di assetto dell'intera zona che dovrà dimostrare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed ambientali, con soluzioni progettuali dei problemi di inquinamento di carattere ecologico, di tutela ambientale dei corsi d'acqua, delle falde sotterranee. Il rilascio del permesso con il quale si autorizza l'assetto generale (nel caso di più lotti) o la edificazione (nel caso di singolo lotto) è subordinato alla stipula di atto d'obbligo relativo alla sistemazione ed alla destinazioni assentite; l'atto d'obbligo potrà inoltre contenere la definizione dei tempi di attuazione”*

Tutto lo spazio extraurbano, come già più volte evidenziato, per un mero raccordo tra la classificazione del territorio del PRG '97 e le zone territoriali omogenee di cui al DM 1444/68 è classificato ai sensi dell'art. 64, comma 1 come zona omogenea E ad eccezione degli impianti ricettivi all'aria aperta e delle cave che sono classificate come zone omogenee D.

Dal punto di vista dell'ulteriore evoluzione normativa il regolamento regionale numero 2 del 18/02/2015 (che comunque costituisce norma sovraordinata rispetto alla disciplina comunale, in quanto attuativo della legge regionale 1/2015) all'articolo 96<sup>6</sup> specifica che rientrano tra gli insediamenti produttivi anche quelli per attività zootecniche e per la trasformazione di prodotti agricoli a carattere industriale.

---

<sup>6</sup> *Norme regolamentari ed attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).*

*Reg. reg. 18/02/2015, n. 2*

[...]

*“Art. 96 Insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione.*

1. *Gli insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, produttive, industriali, artigianali e per servizi e da una limitata presenza di attività residenziale. In tali ambiti sono localizzati anche gli impianti per servizi turistici di tipo alberghiero, e gli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale. Sono comprese anche particolari insediamenti per la produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante, per attività zootecniche e per la trasformazione di prodotti agricoli a carattere industriale le relative fasce di rispetto.”*

[...]

Tale evoluzione normativa sancisce un sostanziale cambiamento delle considerazioni di tipo urbanistico riguardanti queste attività di carattere produttivo, chiarendo che le stesse pur essendo localizzate lontano dai centri urbani presentano caratteristiche affini a quelle delle zone produttive in ambito urbano, proprio come era stato previsto nel PRG '97.

Questa norma consente quindi un semplice adeguamento della corrispondenza delle classificazioni del territorio alla zone territoriali omogenee di cui al DIM 1444/68, prevista dall'articolo 64 delle NTA del PRG '97 come segue:

*"1. Tutto il territorio ricadente nello Spazio Extraurbano (v. art. 7) è classificato, ai sensi del DIM n. 1444/68, come zona omogenea E, ad eccezione degli impianti ricettivi all'aria aperta (E/CAMP)~~e~~, della cave (E/CC)~~e~~ e delle zone ZAI, le cui aree sono individuate nell'Elaborato P3 e che sono classificate come zone omogenee D."*

Non è necessaria alcuna modifica della cartografia, si tratta di un adeguamento finalizzato all'applicabilità delle previsioni per le zone ZAI di cui all'articolo 34 delle NTA del PRG '97.

Si tratta di un aggiornamento delle previsioni dell'art. 64 delle NTA effettuato in recepimento di una norma regionale sopravvenuta e pertanto ai sensi dell'articolo numero 32, comma 9 della legge regionale 1/2015<sup>7</sup>, non costituisce variante al PRG '97.

La conclusione del procedimento prevede solo l'approvazione del Consiglio Comunale e successivamente la pubblicazione sul B.U.R. e sul istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Settembre 2022

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE  
arch. Anna Conti

---

<sup>7</sup> L.R. 21/01/2015, n. 1

*Testo unico governo del territorio e materie correlate.*

*Art. 32 Varianti.*

*Sezione IV*

*Ambiti urbani e insediamenti residenziali, produttivi e per servizi*

[...]

*Art. 95 Criteri e normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi.*

[...]

*9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione e di normative regionali, nonché di piani di settore sovraordinati immediatamente applicabili.*

[...]